



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ramiro Fabiani"
Via 4 Novembre, 82/84 -36048 BARBARANO MOSSANO (VI)
Tel. 0444/886073 Cod. Fisc. 80023430244 - Cod. Mecc. VIIC87300R
<http://www.icsbarbarano.edu.it> e-mail: segreteria@icsbarbarano.it P.E.C. viic87300r@pec.istruzione.it



Avviso n. 18

Barbarano Mossano, 8 ottobre 2020

I genitori degli alunni di tutte le scuole dell'Istituto

Gli insegnanti e i collaboratori scolastici di tutte le Scuole dell'Istituto

I Referenti COVID di tutte le scuole dell'Istituto

I Referenti per la sicurezza di tutte le scuole dell'Istituto

Il primo collaboratore Romina Graziotto

Il secondo collaboratore Michela Borinato

La Direttrice S.G.A. Linda Crivellaro

E, p.c.

Il RLS prof. Paolo Bogoni

Il RSPP dott. Alessandro Angerer

OGGETTO: indicazioni per il rientro a scuola in seguito ad assenza per malattia e per la gestione dei casi sospetti di COVID-19

Si rende noto che è stata pubblicata la Nota congiunta del 6/10/2020 sottoscritta dall'Ufficio Scolastico Regionale e dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto, che affronta due rilevanti tematiche relative alle misure di contrasto e contenimento in ambito scolastico dell'infezione da SARS-CoV-2:

1. il rientro a scuola e nei servizi per l'infanzia di alunni e operatori scolastici in seguito ad assenza per malattia;
2. la gestione dei contatti di casi sospetti o confermati di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia.

Con riferimento a tale Nota, si comunicano le indicazioni operative in merito alle modalità per il rientro a scuola in seguito ad assenza per malattia, che qui si riportano.

- 1. Ritorno a scuola di un alunno/operatore scolastico sospetto e risultato positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2.** L'alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con *Attestato rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) di avvenuta negativizzazione*, secondo i criteri vigenti.

Firmato digitalmente da PASTRELLO MARIA

2. **Ritorno a scuola di un alunno/operatore scolastico sospetto e risultato negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2.** Se il test diagnostico per SARS-CoV-2, richiesto dal curante (MMG/PLS) per la presenza di sintomi sospetti per COVID-19, è negativo, il medico valuta l'opportunità della riammissione a scuola. Il paziente rimarrà a casa fino a guarigione clinica attenendosi alle indicazioni del PLS/MMG per quanto riguarda la riammissione a scuola. Il paziente potrà accedere a scuola con *Attestazione che l'alunno/operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19* rilasciata dal medico curante (Rapporto ISS n. 58 e Circolare in oggetto) o, in alternativa, con *Referto di esito negativo del test diagnostico per SARS-CoV-2*, effettuato su indicazione del medico curante, e rilasciato direttamente dal servizio che lo ha effettuato.

3. **Rientro a scuola di un alunno/operatore scolastico dopo assenza per sintomatologia che, sulla base della valutazione clinica del medico curante, non è risultata sospetta per COVID-19.** A seguito di assenza per sintomatologia per la quale il medico curante (PLS/MMG), sulla base della valutazione clinica, non abbia ritenuto necessario richiedere il test diagnostico per SARS-CoV-2 (soggetto non è sospetto per COVID-19), il PLS/MMG, dopo aver preso in carico il paziente per la gestione clinica, concorda con la famiglia (o con l'adulto nel caso di un operatore) i tempi per la riammissione. In tal caso non sono previste certificazioni sanitarie per il rientro a scuola: il bambino è riammesso con normale giustificazione di assenza.

4. **Rientro a scuola di un alunno/operatore scolastico dopo assenza per sintomatologia diversa da COVID-19 o per raffreddore non accompagnato da febbre e/o altri sintomi.** In tal caso non sono previste certificazioni sanitarie per l'ammissione a scuola: il bambino è riammesso con normale giustificazione di assenza. Si rimanda in ogni caso alla valutazione clinica del medico curante ove necessario per il percorso di diagnosi e cura. Pertanto, i genitori non dovranno più presentare l'autocertificazione di cui all'allegato 2 della nota prot. n. 345038 del 2 settembre u,s. della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.

5. **Ritorno a scuola di un alunno/operatore convivente o contatto stretto di una persona con Infezione da COVID-19.** In questo specifico caso, la riammissione avverrà secondo le indicazioni fornite direttamente al soggetto interessato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. L'alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con *Attestato rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP)*. Si precisa che, in accordo con quanto previsto dal Rapporto ISS n. 58 "*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*", **i contatti dei contatti di un caso confermato di COVID-19 non sono invece soggetti a disposizioni di isolamento e/o quarantena** e pertanto non sono previste per gli stessi restrizioni alla vita di comunità, nel rispetto di tutte le raccomandazioni per la prevenzione della diffusione di COVID-19 rivolte alla popolazione generale.

Eventuali ulteriori valutazioni specifiche sono effettuate esclusivamente dal Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente.

In presenza di sintomatologia sospetta, il medico curante richiede il test diagnostico indirizzando il caso sospetto al servizio preposto. Se il caso sospetto viene confermato, il servizio di Igiene e Sanità Pubblico avvia l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti, tra le quali il test diagnostico rapido che eventualmente potrà essere effettuato direttamente nel contesto della struttura scolastica da parte di un operatore sanitario. L'adesione a tale modalità sarà su base volontaria con acquisizione del consenso da parte del genitore, anche in forma preventiva. Al fine di facilitare l'attivazione in modo tempestivo di eventuali procedure, si chiede di compilare il Consenso informato allegato e di consegnarlo all'insegnante di classe entro lunedì 12/10/2020.

Si ribadisce l'importanza dei seguenti comportamenti, che tutti devono mettere in atto in modo rigorosissimo:

- necessità che alunni e operatori non si rechino a scuola in caso di febbre (temperatura superiore a 37,5 °C), associata o meno ad altri sintomi compatibili con COVID-19 tra cui: sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa.

Si ricorda che la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre o criteri di rischio epidemiologico.

Si allegano anche gli schemi riassuntivi del contenuto dei documenti cui la Nota del 6/10/2020 rinvia.

Tutti i documenti sono disponibili al seguente link:

https://istruzioneveneto.gov.it/20201006_7209/

Metto in evidenza l'importanza della collaborazione e dell'impegno di tutti, a tutela della salute del singolo e dell'intera comunità scolastica.

Nel rimanere a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti, si porgono distinti saluti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Pastrello

firmato digitalmente da MARIA PASTRELLO

Firmato digitalmente da PASTRELLO MARIA